



# Trattati con la Repubblica di Colombia in materia di estradizione, assistenza giudiziaria penale e sul trasferimento di persone condannate, fatti a Roma il 16 dicembre 2016

## A.C. 1941

Dossier n° 211 - Schede di lettura  
15 ottobre 2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1941
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	27 giugno 2019
assegnazione:	1 agosto 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio e Tesoro
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuti degli accordi

I **tre accordi bilaterali tra Italia e Colombia** in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel dicembre 2016 riguardano, rispettivamente, la materia dell'extradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.

#### Trattato di estradizione

Il **Trattato di estradizione tra Italia e Colombia** intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata – si segnala in particolare, nelle specifiche relazioni con la Colombia, la questione della lotta al narcotraffico, attività criminale che registra vitali intrecci tra i cartelli della droga colombiani e la *ndrangheta* calabrese.

Con riferimento al **contenuto**, il Trattato di estradizione italo-colombiano si compone di **23 articoli** preceduti da un breve preambolo.

Ai sensi dell'**articolo 1**, rubricato **Obbligo di estradare**, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Le **tipologie di reato** che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'**articolo 2**: la norma precisa che l'extradizione può essere concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti contraenti, e punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Inoltre, se l'extradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno un anno. Costituisce altresì presupposto per l'extradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati - in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di tre anni.

L'**articolo 3** riguarda i **motivi di rifiuto obbligatorio** individuandoli puntualmente. In particolare, la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali della Parte richiesta.

Quanto ai **motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4)** l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta.

Con l'**articolo 5** viene disciplinato un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'**extradizione di un cittadino della Parte richiesta**. Le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, ovvero - qualora la Parte richiedente abbia messo una sentenza di condanna definitiva della medesima persona - la mera esecuzione della pena nel territorio della Parte richiesta, senza necessità di un nuovo processo.

L'**articolo 6** illustra l'applicazione del "**principio di specialità**" in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Detta garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.

L'**articolo 7** prevede che qualora la persona interessata esprima, per iscritto e con tutte le garanzie di legge, il proprio consenso all'extradizione, ad essa venga dato corso senza ulteriori formalità e con la massima sollecitudine.

Mentre **gli articoli 8-10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste** di estradizione, l'**articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può a sua volta rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti**.

L'**articolo 12** disciplina la misura cautelare urgente dell'**arresto provvisorio della persona nei**

**cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione: l'arresto dovrà essere richiesto per via diplomatica e la richiesta di estradizione dovrà essere formalizzata non oltre novanta giorni dal giorno successivo all'arresto.**

L'**articolo 13** riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate **più richieste di estradizione** da diversi Stati per la stessa persona.

Gli **articoli da 14 a 16** disciplinano le **modalità di consegna** della persona da estradare (**articolo 14**), i casi di **consegna differita e temporanea** (**articolo 15**) e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'extradizione non esplicitamente previsti nel Trattato in esame (**articolo 16**).

Specifiche previsioni in ordine alla **consegna** allo Stato richiedente di **cose sequestrate** alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'**articolo 17**, mentre l'**articolo 18** riguarda il **transito** nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte contraente.

L'**articolo 19** è dedicato alla ripartizione delle **spese** sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata.

L'**articolo 20** stabilisce che le eventuali **controversie** che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante negoziati diplomatici - le Parti procederanno peraltro comunque a consultazioni al fine di ottimizzare l'applicazione del Trattato medesimo.

L'**articolo 21** prevede l'**applicazione del Trattato** a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente.

L'**articolo 22** riguarda **informazioni particolarmente sensibili** che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione, consultando la Parte richiesta per stabilire in che misura tali informazioni possano essere protette.

Infine, l'**articolo 23** prevede che il Trattato, di durata illimitata, potrà essere modificato con il consenso delle Parti, comunicato per iscritto e per via diplomatica. Ciascuna delle Parti, peraltro, potrà recedere dal Trattato con analogha comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica, e con effetto dopo 180 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso, comunque, i procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del Trattato verranno conclusi in conformità con lo stesso.

## **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale**

L'accordo è finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

**Ai sensi dell'articolo 1**, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la **più ampia assistenza giudiziaria** in molteplici settori, definiti dall'**articolo 2**, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta.

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato

richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo (**articolo 4**).

Il Trattato individua, poi, le autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione, tramite i canali diplomatici delle richieste di assistenza giudiziaria (**articolo 3**), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con mezzi di comunicazione rapida (quali fax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie non appena possibile (**articolo 5**).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovvero sia:

- quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato;
- quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente
- quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;
- quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.

La richiesta di assistenza potrà altresì essere respinta quando il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto. Essendo stato recepito il cosiddetto principio del *ne bis in idem*, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto (**articolo 7**).

Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia a oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (**articolo 12**).

L'**assunzione probatoria** e l'acquisizione di elementi materiali nel territorio della Parte richiesta costituiscono l'oggetto dell'**articolo 11** mentre l'**articolo 12** prevede la possibilità che l'esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime avvenga mediante **videoconferenza**.

L'**articolo 13** contempla la possibilità che le Parti si trasmettano informazioni e mezzi di prova anche in assenza di una richiesta di assistenza. a localizzazione e identificazione di persone e oggetti.

L'**articolo 15** riguarda la comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della parte richiedente; in relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, l'**articolo 16** riconosce espressamente il cosiddetto principio di specialità. Con l'**articolo 17** viene regolamentato il **trasferimento temporaneo** di persone detenute.

Ai sensi dell'**articolo 18** le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la **protezione** delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

L'**articolo 19** riguarda casi speciali di assistenza giudiziaria.

Ai sensi dell'**articolo 20** ciascuna Parte può presentare all'altra una **richiesta di esercizio dell'azione penale** nei confronti di cittadini della Parte richiesta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati sottoposti alla giurisdizione della Parte richiedente.

L'**articolo 21** riguarda le **misure su beni**, strumenti o proventi diretti e indiretti del reato, incluse le misure patrimoniali di prevenzione, per l'Italia, o le misure in materia di *extinción del derecho del dominio sobre bienes*, per la Colombia. Quanto alle **spese (articolo 22)** di regola gli oneri per l'esecuzione della rogatoria sono sostenuti dalla Parte Richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente.

L'**articolo 23** individua ulteriori modalità di cooperazione indicando scambi di esperienze, scambi di informazioni, attività di formazione e aggiornamento.

Gli **articoli 24 e 25** sono dedicati alla disciplina di **squadre investigative comuni** in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività e all'utilizzabilità delle prove raccolte.

Alle **consegne vigilate o controllate** è dedicato l'**articolo 26**, ai norma del quale esse sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.

Ai sensi dell'**articolo 27** il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

Eventuali **controversie** concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (**articolo 28**).

L'**articolo 29**, infine, stabilisce che il Trattato possa essere modificato per mutuo consenso delle Parti; ne dispone l'entrata in vigore a far data da 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle procedure previste dalle legislazioni interne di Italia e Colombia; dispone che la cessazione degli effetti del Trattato intervenga 180 giorni dopo la ricezione, per via diplomatica, di notifica scritta.

## Trattato sul trasferimento delle persone condannate

L'Accordo intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.

L'Accordo tra Italia e Colombia sul trasferimento delle persone condannate si compone di **20 articoli**, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo.

L'**articolo 1** contiene le **definizioni** dei termini utilizzati nel testo, mentre l'**articolo 2** è dedicato ai **principi generali** che informano l'Accordo, tra i quali spicca quello delle ragioni umanitarie per motivare il trasferimento dei condannati.

Con l'**articolo 3** vengono individuate le **Autorità centrali** competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, ovvero il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero della giustizia e del diritto per la Colombia.

L'**articolo 4** disciplina le **condizioni** per dar luogo al trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia - soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge

dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. E' inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso.

Ai sensi dell'**articolo 5**, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti.

Una disciplina analitica in relazione ai **documenti** che devono essere presentati da entrambi gli Stati è contenuta nell'**articolo 6**.

L'**articolo 7** riguarda l'obbligo di fornire **informazioni** alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.

L'**articolo 8** riguarda il **consenso** al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale **verifica** del medesimo consenso, mentre alle **modalità di consegna** della persona trasferita è dedicato l'**articolo 9**.

L'**articolo 10** concerne le garanzie che ciascuna Parte accorda ai diritti umani della persona trasferita, nei cui confronti non può essere impiegata la tortura né trattamenti inumani o degradanti.

Con l'**articolo 11** è disciplinata l'**esecuzione della condanna**. La norma dispone che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata.

L'**articolo 12** stabilisce che la Parte che trasferisce il condannato conserva la propria giurisdizione ai fini della modifica o della revoca delle condanne e delle sentenze adottate, e a tali modifiche o revoche si attiene la Parte ricevente.

In base all'**articolo 13**, poi, la Parte ricevente informa la Parte di provenienza sull'eventuale termine della pena, nonché su un'eventuale fuga o decesso della persona interessata prima del termine esecutivo della pena stessa.

L'**articolo 14** contiene disposizioni in ordine al transito di una persona oggetto di trasferimento ai sensi del presente accordo da parte di uno Stato terzo verso il territorio di una delle due Parti contraenti, e che richieda l'attraversamento del territorio dell'altra Parte contraente, della quale è richiesto il permesso - salvo uso del trasporto aereo e senza scalo nel territorio dell'altra Parte contraente.

Gli **articoli 15 e 16** riguardano le lingue di comunicazione previste dal Trattato in esame, nonché l'esenzione da qualunque legalizzazione o autenticazione della documentazione trasmessa ai sensi del Trattato medesimo.

In relazione alle **spese (articolo 17)** queste saranno sostenute dalla Parte ricevente - ad eccezione dei costi sopportati esclusivamente nel territorio della Parte che trasferisce -, incluse quelle relative all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. Peraltro la Parte ricevente potrà recuperare in tutto o in parte le spese sostenute, a carico della persona condannata.

L'**articolo 18** salvaguarda espressamente altri accordi internazionali nella materia del trasferimento di persone condannate cui entrambi gli Stati contraenti del Trattato sono Parti.

**Ai sensi dell'articolo 19** eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazioni tra le autorità centrali, e, in carenza di un'intesa, tramite le

vie diplomatiche.

**Infine, in base all'articolo 20** il Trattato - che si applica a qualsiasi richiesta di trasferimento presentata dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data di commissione dei relativi reati - avrà durata illimitata, ma ciascuna delle Parti potrà cessarne gli effetti mediante notifica scritta inviata all'altra Parte per via diplomatica. Il Trattato cesserà i suoi effetti novanta giorni dopo il ricevimento di tale notifica - tuttavia la cessazione non si applicherà alle richieste trasmesse precedentemente ad essa. Inoltre, il Trattato continuerà ad applicarsi all'esecuzione di sentenze di persone trasferite prima della sua cessazione in virtù del Trattato stesso. Il Trattato potrà altresì essere emendato tramite intesa tra le Parti.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

**Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre Trattati italo-colombiani in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti a Roma il 16 dicembre 2016** si compone di **5 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre Trattati.

**L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal provvedimento, come di seguito dettagliati:

1. **euro 34.261 a decorrere dal 2019** (di cui 30.261 euro oneri valutati (per spese di missione) ed euro 4.000 imputati a rimanenti spese) per l'attuazione dell'**Accordo di estradizione**;
2. **euro 141.530 a decorrere al 2019** (euro 124.330 oneri valutati (per spese di missione) ed euro 17.200 per rimanenti spese) per l'attuazione dell'**Accordo di mutua assistenza in materia penale**;
3. **euro 24.261 a decorrere al 2019** (euro 20.261 oneri valutati (per spese di missione) ed euro 4.000 per rimanenti spese) per l'attuazione dell'**Accordo sul trasferimento delle persone condannate**.

A tali oneri, complessivamente ammontanti ad euro 200.052 annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**L'articolo 4** riporta una clausola di invarianza finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si farà fronte con apposito provvedimento legislativo – si tratta dell'eventualità in cui la cooperazione giudiziaria comporti spese elevate o straordinarie, cui si farà fronte tramite consultazioni tra le Parti per individuare le modalità di ripartizione dei costi.

Infine **l'articolo 5** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa e da una Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince che **il Trattato italo-colombiano di estradizione** trova fondamento nell'[articolo 696 del codice di procedura penale](#), che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; nonché negli articoli da 697 a 722-bis del medesimo codice, che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero. Inoltre, il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). Peraltro, il contenuto del Trattato è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione. Le disposizioni del Trattato non contraddicono quelle di altre Convenzioni firmate dall'Italia nella materia dell'extradizione, ed esso non appare in contrasto con le altre Convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio, ecc.) che pure prevedono l'extradizione. Il Trattato appare altresì conforme agli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.

Per quanto riguarda **il Trattato italo-colombiano di assistenza giudiziaria in materia penale** l'ATN ne rinviene il fondamento negli articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le

rogatorie internazionali dall'estero e all'estero; mentre **il Trattato italo-colombiano per il trasferimento delle persone condannate** si basa sugli articoli da 730 a 746 del c.p.p., che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; nonché si riferisce alle leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, rispettivamente di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate – di cui la Colombia non è Parte - nonché dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987. Per i restanti profili i due Trattati rispettano secondo l'ATN le medesime condizioni del Trattato di estradizione.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.